

PATTO PARASOCIALE

fra i Comuni soci di CTT NORD S.r.l. e già soci di CPT S.p.a.

L'anno 2012, il giorno _____ del mese di _____, in _____,

TRA

i seguenti enti locali:

1. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
2. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
3. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
4. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
5. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
6. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
7. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
8. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
9. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
10. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
11. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
12. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
13. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
14. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
15. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
16. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
17. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
18. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
19. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
20. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
21. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
22. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
23. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
24. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
25. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
26. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
27. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
28. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
29. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
30. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
31. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____
32. COMUNE DI _____, in persona del Sindaco _____

PREMESSO CHE

- A) La Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (CPT) è una società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio dei comuni soci, i quali, complessivamente, detengono la partecipazione maggioritaria del capitale sociale.

- B)** La Regione Toscana, con Legge 29 dicembre 2010, n. 65, ha previsto, per ciò che attiene al servizio di trasporto pubblico locale su gomma: **i)** l'istituzione di *“un ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale, a cui corrisponde un unico lotto di gara”* (art. 84); **ii)** l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali su scala regionale, da esercitarsi mediante apposita convenzione il cui schema tipo, da sottoscriversi da parte della Regione, delle provincie e dei comuni, è approvato dalla Giunta Regionale (art. 85); **iii)** la delega da parte degli enti locali delle funzioni relative sia all'espletamento della *gara unica* per l'affidamento del servizio che alla gestione del contratto alla Regione;
- C)** Alle innovazioni introdotte dalla L.R. 65/2010 sono stati apportati ulteriori correttivi ad opera della L.R. 25/2011. La convenzione tipo è stata approvata con Deliberazione della G.R. n. 410 del 23.05.2011.
- D)** In data 22/08/2012 la Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 65/2010, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso contenente l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per *“l'affidamento in concessione”* ad un unico soggetto gestore, dei *“servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell'ATO Regione Toscana per complessivi Km/Bus annui stimabili in 90.000.000 di Km suscettibili di variazione in misura di +/- 20%.”*
- E)** Al fine di partecipare alla gara unica regionale in condizioni di competitività, è stato sviluppato un complesso procedimento di aggregazione in CTT Nord S.r.l. delle società di gestione del trasporto pubblico locale.
- F)** CPT S.p.a., all'esito di tali operazioni, ha assegnato direttamente ai comuni soci le quote di partecipazione da essa acquisite in CTT NORD S.r.l..
- G)** In conseguenza di quanto sopra descritto, la composizione sociale di CTT NORD S.r.l. è la seguente:

Soggetti	Quote %
Comuni ex soci di CPT S.p.a.	
Comuni ex soci di ATL S.p.a. / ATL S.p.a. (interamente pubblica)	
Comuni ex soci di CLAP S.p.a. / CLAP S.p.a. (interamente pubblica)	
CAT S.p.a. (interamente pubblica)	
COPIT S.p.a. (interamente pubblica)	
Soci privati	

- H)** Appare indispensabile, sulla base di quanto sopra esposto, che i comuni già soci già CPT, al fine di essere rappresentati unitariamente in CTT NORD S.r.l., sia nei confronti degli altri Soci pubblici che dei Soci privati, stipolino un apposito Patto Parasociale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Definizioni

1. Nella presente scrittura le seguenti parole ed espressioni hanno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse, restando altresì inteso che lo stesso significato varrà, *mutatis mutandis*, al singolare e al plurale:

- **CTT NORD:** la società CTT NORD S.r.l.;

- **CPT:** la società CPT S.p.a.;
- **Soci pubblici:** i soci pubblici (comuni e società da questi interamente partecipate) di CTT NORD;
- **Soci pubblici aderenti o Parti:** i comuni, direttamente soci di CTT NORD S.r.l. e già soci di CPT S.p.a., che sottoscrivono il presente Patto Parasociale;
- **Soci privati:** i soci privati di CTT NORD S.r.l.;
- **Patto o Patto Parasociale:** il presente atto.
- **Patto parasociale fra i Soci pubblici di CTT NORD:** il patto parasociale di cui all'allegato "A".

2. Premesse ed allegati

2.1 Le premesse sono patti e le definizioni di cui al precedente art. 1 si intendono riferite tanto alle premesse quanto al testo della presente scrittura.

2.2 L'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto.

3. Partecipazioni vincolate al Patto Parasociale

3.1 I Soci pubblici aderenti vincolano al presente Patto le intere e rispettive partecipazioni detenute in CTT NORD e si impegnano da subito ad estendere l'applicazione del Patto a tutte le ulteriori partecipazioni cui divenissero in seguito eventualmente titolari in CTT NORD, nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche i virtù di operazioni sul capitale sociale o comunque in qualsivoglia modo acquisiti.

4. Natura degli impegni

4.1. I Soci pubblici aderenti si danno reciproco atto che il Patto Parasociale dà origine ad obblighi giuridici che essi si impegnano rigorosamente a rispettare. In particolare, e non limitatamente, essi si impegnano:

- a) ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni del presente Patto Parasociale;
- b) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Patto Parasociale.

5. Organi del Patto

5.1 Sono organi del presente Patto Parasociale:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Segretario.

6. Assemblea

6.1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali dei Soci pubblici aderenti, sottoscrittori del presente Patto.

6.2. L'Assemblea si riunisce, con sufficiente anticipo, prima dell'Assemblea dei soci di CTT NORD chiamata all'approvazione:

- a) del piano industriale e dei suoi aggiornamenti;
- b) del bilancio d'esercizio;
- c) della nomina dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale.

6.3. L'Assemblea, inoltre, si riunisce quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 15% delle azioni sindacate.

6.4. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) designare gli amministratori e i sindaci revisori che, secondo intesa con gli altri soci pubblici di CTT NORD, dovranno essere nominati, rispettivamente, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di tale società;
- b) esprimere indirizzi finalizzati ad orientare la condotta del Presidente del presente Patto Parasociale in seno al Comitato previsto dall'allegato "A".

6.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Patto, che provvede alla sua convocazione ed alla fissazione dell'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti dell'Assemblea.

6.6. Le convocazioni dell'Assemblea possono avvenire mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata a.r., telegramma o fax, effettuate all'indirizzo delle sedi dei Soci pubblici aderenti. Le convocazioni dell'Assemblea devono effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. In caso di urgenza, le convocazioni dell'Assemblea possono effettuarsi con un preavviso di almeno 48 ore.

6.7. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci pubblici aderenti che rappresentino la maggioranza delle quote sindacate.

6.8. L'Assemblea, purché regolarmente costituita, delibera con il voto favorevole di tanti Soci pubblici aderenti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sindacato presente alla riunione, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

6.9. Le deliberazioni sono fatte constare in apposito processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Presidente

7.1. Il Presidente del Patto Parasociale viene eletto dall'Assemblea nel suo seno. L'elezione avviene, in prima convocazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi delle quote sindacate e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice delle quote sindacate.

7.2. Il Presidente dura in carica dal momento della sua elezione e fino al termine di durata del presente Patto Parasociale, salva l'ipotesi di dimissioni e l'ipotesi di cui al comma che segue.

7.3 L'Assemblea può deliberare la revoca del Presidente in carica con la stessa maggioranza necessaria per l'elezione, rispettivamente, in prima ed in seconda convocazione.

7.4 Il Presidente del Patto Parasociale rappresenta i Soci pubblici aderenti in seno al Comitato previsto dall'allegato "A". In tale veste sottoscrive, per conto di tutti i Soci pubblici aderenti, il Patto parasociale fra i Soci pubblici di CTT NORD di cui all'allegato "A".

8. Segretario

8.1. Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non appartenenti all'Assemblea del Patto.

8.2. Al Segretario compete la redazione e la conservazione di tutti i verbali delle riunioni dell'Assemblea.

9. Patto parasociale fra i Soci pubblici di CTT NORD

9.1. Al fine di assicurare la *governance* congiunta di CTT NORD da parte dei Soci pubblici, si procede alla sottoscrizione dell'atto riportato nell'allegato "A".

10. Impegno a partecipare all'Assemblea dei soci di CTT NORD ed a votare in conformità alle decisioni assunte

10.1. I Soci pubblici aderenti, sottoscrittori del presente Patto Parasociale, si impegnano a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di CTT NORD, mediante i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati.

10.2. I Soci pubblici aderenti si impegnano inoltre a far sì che, in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di CTT NORD, i loro rappresentanti votino in conformità alle decisioni assunte dal Comitato previsto dal Patto parasociale fra i Soci pubblici di CTT NORD.

11. Modifiche e cessioni

11.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Patto Parasociale sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

11.2 Il presente Patto Parasociale vincola le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella loro posizione.

11.3 Ogni cessione del presente Patto Parasociale sarà inefficace, a meno che non sia consentita espressamente per critto da tutte le altre Parti.

11.4 In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la cessione del presente Patto è valida ed efficace, senza necessità di preventivo consenso delle Parti, nel caso in cui un comune sottoscrittore del Patto trasferisca le proprie quote di CTT NORD ad una società holding, a totale capitale pubblico, dallo stesso comune partecipata. In tal caso il cedente dà tempestiva comunicazione scritta, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., alle altre Parti.

12. Invalidità o inefficacia parziale

12.1 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

12.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire in un accordo supplementare una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

13. Durata

13.1. Il presente Patto Parasociale ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

13.2. Alla scadenza il Patto potrà essere rinnovato dalle Parti in forma espressa.

14. Foro competente.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto è devoluta, per accordo delle Parti ed in via esclusiva, alla competenza del Foro di Pisa.

Letto, confermato e sottoscritto

<p style="text-align: center;">PATTO PARASOCIALE fra i soci pubblici di CTT Nord S.r.l.</p>

L'anno 2012, il giorno [●] del mese di [●], in [●],

TRA

- il Presidente del Patto parasociale fra i comuni già soci di CPT S.p.a. che detengono partecipazioni dirette in CTT Nord s.r.l., sig. [●], nato a [●] il [●], il quale interviene al presente atto in nome e per conto di detti comuni soci e per essi si impegna, avendone allo scopo la rappresentanza;
- ATL S.p.a. nella persona del legale rappresentante, sig. [●], nato a [●] il [●] *[o il Presidente del patto parasociale fra i comuni già soci di ATL S.p.a. che detengono partecipazioni dirette in CTT Nord S.r.l., sig. [●], nato a [●] il [●], il quale interviene al presente atto in nome e per conto di detti comuni soci e per essi si impegna, avendone allo scopo la rappresentanza];*
- CLAP S.p.a. nella persona del legale rappresentante, sig. [●], nato a [●] il [●] *[o il Presidente del patto parasociale fra i comuni già soci di CLAP S.p.a. che detengono partecipazioni dirette in CTT Nord S.r.l., sig. [●], nato a [●] il [●], il quale interviene al presente atto in nome e per conto di detti comuni soci e per essi si impegna, avendone allo scopo la rappresentanza];*

PREMESSO CHE:

- La Regione Toscana, con Legge 29 dicembre 2010, n. 65 ha previsto, per ciò che attiene al servizio di trasporto pubblico locale su gomma: **i)** l'istituzione di “*un ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale, a cui corrisponde un unico lotto di gara*” (art. 84); **ii)** l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali su scala regionale, da esercitarsi mediante apposita convenzione il cui schema tipo, da sottoscriversi da parte della Regione, delle Province e dei Comuni, è approvato dalla Giunta Regionale (art. 85); **iii)** la delega da parte degli enti locali delle funzioni relative sia all'espletamento della gara unica per l'affidamento del servizio che alla gestione del contratto alla Regione, la quale vi provvederà mediante la costituzione di un apposito ufficio unico (art. 86).
- Alle innovazioni introdotte dalla L.R. 65/2010 sono stati apportati ulteriori correttivi ad opera della L.R. 25/2011. La convenzione tipo è stata approvata con Deliberazione della G.R. n. 410 del 23.05.2011.
- In data 22/08/2012 la Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 65/2010, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso contenente l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per “*l'affidamento in concessione*” ad un unico soggetto gestore, dei “*servizi di trasporto pubblico*”

locale su gomma nell'ATO Regione Toscana per complessivi Km/Bus annui stimabili in 90.000.000 di Km suscettibili di variazione in misura di +/- 20%.”

- Al fine di partecipare alla gara unica regionale in condizioni di competitività, è stato sviluppato un complesso procedimento di aggregazione in CTT Nord S.r.l. delle società ATL S.p.a., CLAP S.p.a. e CPT S.p.a.
- In conseguenza di quanto sopra descritto, la composizione sociale di CTT Nord s.r.l. è la seguente:

Soggetti	Quote %
Comuni ex soci di CPT S.p.a.	
Comuni ex soci di ATL S.p.a. / ATL S.p.a. (interamente pubblica)	
Comuni ex soci di CLAP S.p.a. / CLAP S.p.a. (interamente pubblica)	
CAT S.p.a. (interamente pubblica)	
COPIT S.p.a. (interamente pubblica)	
Soci privati	

- Appare indispensabile, sulla base di quanto sopra esposto, che le Parti qui rappresentate, al fine di costituire un interlocutore unitario nei confronti dei soci privati di CTT Nord S.r.l., stipulino il presente Patto Parasociale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. – Definizioni

1.1. Nella presente scrittura le seguenti parole ed espressioni avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse, restando altresì inteso che lo stesso significato varrà, *mutatis mutandis*, al singolare e al plurale:

- **CTT Nord o la Società:** la società CTT Nord S.r.l.
- **Parti:** tutti i soci pubblici (comuni e società da questi partecipate) di CTT Nord S.r.l. sottoscrittori del presente Patto Parasociale, rappresentati come in epigrafe.
- **Soci privati:** i soci privati di CTT Nord S.r.l., costituiti, alla data di sottoscrizione del presente Patto, da [●].
- **Patto o Patto Parasociale:** il presente atto.

2. – Premesse

2.1 Le premesse sono patti e le definizioni di cui al precedente art. 1 si intendono riferite tanto alle premesse quanto al testo della presente scrittura.

3 – Partecipazioni vincolate al Patto Parasociale

3.1. Le Parti vincolano al presente Patto le intere e rispettive partecipazioni detenute in CTT Nord S.r.l. e si impegnano da subito ad estendere l'applicazione del Patto a tutte le ulteriori partecipazioni cui divenissero in seguito eventualmente titolari in CTT Nord S.r.l., nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche i virtù di operazioni sul capitale sociale o comunque in qualsivoglia modo acquisiti.

4 – Natura degli impegni

4.1. Le Parti si danno reciproco atto che il Patto Parasociale dà origine ad obblighi giuridici che essi si impegnano rigorosamente a rispettare. In particolare, e non limitatamente, essi si impegnano:

- a) ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni del presente Patto Parasociale;
- b) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Patto Parasociale.

5. - Organi del Patto

5.1 Sono organi del presente Patto Parasociale:

- il Comitato;
- il Presidente;
- il Segretario.

6. – Comitato

6.1. Il Comitato del Patto è composta da:

- il Presidente del Patto parasociale fra i comuni già soci di CPT S.p.a. che detengono partecipazioni dirette in CTT Nord S.r.l., sottoscritto il [●];
- il legale rappresentante di ATL S.p.a. *[o il Presidente del patto parasociale fra i comuni già soci di ATL S.p.a. che detengono partecipazioni dirette in CTT Nord S.r.l.]*, sottoscritto il [●];
- il legale rappresentante di CLAP S.p.a. *[o il Presidente del patto parasociale fra i comuni già soci di CLAP S.p.a. che detengono partecipazioni dirette in CTT Nord S.r.l.]*, sottoscritto il [●];

6.2. Il Comitato si riunisce, con sufficiente anticipo, prima di ogni seduta, ordinaria o straordinaria, dell'Assemblea dei soci di CTT Nord S.r.l.

6.4. Sono compiti del Comitato:

- a) assumere determinazioni vincolanti rispetto al voto da esprimere, ad opera delle Parti, su ogni questione all'ordine del giorno dalla successiva Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci di CTT Nord S.r.l.;
- b) esprimere indirizzi finalizzati ad orientare la condotta omogenea degli amministratori di CTT Nord S.r.l. designati dalle Parti;
- c) acquisire informazioni dagli amministratori di CTT Nord S.r.l. relativamente al suo andamento gestionale, alla qualità ed alle caratteristiche dei servizi svolti.

6.5. Il Presidente del Comitato provvede alla sua convocazione ed alla fissazione dell'ordine del giorno.

6.6. Le convocazioni del Comitato possono avvenire mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata a.r., telegramma o fax, all'indirizzo dei soggetti indicati in epigrafe. Le convocazioni del Comitato devono effettuarsi con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza le convocazioni del Comitato possono effettuarsi con un preavviso di almeno 48 ore.

6.7. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza del capitale sindacato.

6.8. Il Comitato, purché regolarmente costituito, delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sindacato rappresentato nella seduta.

6.9. Le deliberazioni sono fatte constare in apposito processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. - Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato su designazione della Parte che detiene la maggioranza delle quote sindacate.

8. – Segretario

8.1. Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non appartenenti al Comitato.

8.2. Al Segretario compete la redazione e la conservazione di tutti i verbali delle riunioni del Comitato medesimo.

9. – Amministratori e sindaci di CTT Nord S.r.l.

9.1 Le Parti convengono che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sarà designato, a mandati alterni, dalle due Parti che rappresentino, in ordine decrescente, le maggiori percentuali di capitale sociale sindacato.

9.2. Sempre alternativamente tra tali due Parti, allorché l'una designerà il Presidente, l'altra designerà il Vice Presidente della Società.

9.3. Relativamente a quanto previsto al punto precedente, le parti convengono che, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2013, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà l'attuale Presidente di CTT Nord S.r.l., ritenuto a tal fine espressione degli enti pubblici facenti capo ad ATL S.p.a.

9.4. Fermo restando quanto sopra, per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella designazione degli ulteriori amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo di CTT Nord S.r.l., le Parti si impegnano affinché:

- a) sia garantita la rappresentatività di tutte le Parti all'interno dell'organo amministrativo;
- b) il Presidente dell'Organo di controllo sia designato dalle Parti che detengono le quote di minore importo, tra quelle sindacate, rispetto alle Parti che designano il Presidente ed il Vice Presidente.

10. – Obbligo di rispetto del Patto.

10.1. I sottoscrittori del presente Patto Parasociale s'impegnano a far sì che i soci pubblici di cui sono rispettivamente espressione partecipino, direttamente o per delega, alle sedute, ordinarie e straordinarie, dell'Assemblea dei soci di CTT Nord s.r.l. ed ivi votino in conformità a quanto stabilito dal Presente Patto Parasociale ed alle decisioni assunte dal Comitato.

11. – Sedi sociali

La sede di CTT Nord S.r.l. sarà a Pisa. Le sedi della Direzione tecnica e di quella di esercizio saranno, rispettivamente, a Lucca e Livorno.

12. – Cessione delle partecipazioni

12.1. Fermi restando il diritto di prelazione e le altre norme relative alla circolazione delle partecipazioni sociali previste dallo statuto della Società, le Parti che intendono alienare le proprie partecipazioni devono darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., al Presidente del Patto Parasociale il quale provvederà a sottoporre tale questione al Comitato, che dovrà essere dallo stesso appositamente convocato nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.2. Il Comitato potrà opporsi alla cessione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sindacato, allorché ritenga che la cessione determini, a causa della perdita della partecipazione di maggioranza nella Società da parte dei sottoscrittori del presente Patto, una diminuzione del valore patrimoniale delle quote delle altre Parti. In tal caso la cessione potrà essere autorizzata dal Comitato a condizione che il cessionario sia di gradimento delle altre Parti e sottoscriva, in luogo del cedente, il presente Patto Parasociale, assumendone tutti gli obblighi relativi.

12.4. La decisione del Comitato di cui al precedente punto 12.2. deve essere assunta nel termine di 65 giorni dal ricevimento, da parte del Presidente, della comunicazione ad opera della Parte che intende alienare le sue partecipazioni. Decorso tale termine la cessione si intende autorizzata.

12.3. La cessione delle partecipazioni che non sia stata previamente comunicata al Presidente o che, ritualmente comunicata, non sia stata autorizzata dal Comitato nei tempi e nei modi di cui al presente articolo, determinerà a carico dell'alienante l'applicazione di una penale in favore delle altre Parti pari al 20% della partecipazione alienata, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.

12.4. In caso di cessione delle partecipazioni ad opera di una Parte, comunque tale cessione sia intervenuta, allorché il cessionario non sottoscriva il presente Patto Parasociale, le Parti negozieranno in buona fede le modificazioni da apportare al Patto medesimo il quale, in difetto di accordo, si intenderà necessariamente risolto.

13 – Durata

13.1. Ferma restando l'eventuale risoluzione anticipata, il presente Patto Parasociale ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2341-bis del Codice Civile.

13.2. Alla scadenza il Patto potrà essere rinnovato dalle Parti in forma espressa.

14 – Modifiche e cessioni

14.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Patto Parasociale sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

14.2 Il presente Patto Parasociale vincola le Parti, nonché i soggetti che per legge succedano nella loro posizione.

14.3 Ogni cessione del presente Patto Parasociale sarà inefficace, a meno che non sia consentita espressamente per iscritto da tutte le altre Parti.

15 – Invalidità o inefficacia parziale

15.1 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

15.2 Fermo quanto sopra, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire in un accordo supplementare una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

16 – Foro competente.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto è devolta, per accordo delle Parti ed in via esclusiva, alla competenza del Foro di Pisa.

Letto, confermato e sottoscritto